



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.: **5** Data: **26/03/2013**

OGGETTO:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). TARIFFE PER L'ANNO 2013. APPROVAZIONE.

Il giorno **26 Marzo 2013**, alle ore **17:00**, nella sala del consiglio, in Fidenza, si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
CANTINI MARIO	S	TOSCANI MARIA	S
BERGAMASCHI FABIO	S	CABASSA ANDREA	S
CAVALLI VITTORIO	S	MONTANARI ENRICO	S
PATRONI ENRICO	S	TOSCANI LUIGI	S
AMBROGGI FRANCESCA	S	MALVISI DAVIDE	S
BERNAZZOLI ANGELO	S	GHISONI FRANCESCO	S
GAMBARINI FRANCESCA	S	BACCHINI ROBERTO	S
SESENNA MIRKO	S	SARTORI RITA	S
BASILE VINCENZO	S	BUSANI ALESSANDRA	S
COMELLI ILARIA	S	CERRI GIUSEPPE	S
ALIANI LUCA	S		

Assiste il Segretario Generale dr. **IANNELLI ANGELA**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il consigliere anziano **GAMBARINI FRANCESCA** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all'ordine del giorno.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori: **TOSCANI MARIA ALESSANDRA**, **BACCHINI ROBERTO**, **SESENNA MIRKO**.

Assistono alla seduta i seguenti assessori: **PINAZZINI MARILENA TANZI STEFANO BACCHI MODENA FULVIA AIELLO DANIELE** .

OGGETTO:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). TARIFFE
PER L'ANNO 2013. APPROVAZIONE.

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 14, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, esercitato in regime di privativa pubblica e dei costi dei servizi indivisibili dei comuni, il quale, dal 1° gennaio 2013 sostituisce la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (tarsu), di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, applicata da questa Amministrazione Comunale fino al 31 dicembre 2012;

Visto l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*

Visto l'art. 1, comma 381, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Visto l'art. 14, comma 23, del citato d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, che dispone *“Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”;*

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares), approvato con propria deliberazione odierna n.4 del 26 marzo 2013;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato da ATERSIR nella seduta del 13 marzo 2013, allegato a questa deliberazione sub A) per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato:

che, come disposto dall'art. 14, comma 9, del d.l. 201/2011 e dall'art. 1, comma 387, lett. d), della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2013, i criteri per l'individuazione del costo di gestione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per la determinazione della tariffa, sono stabiliti dal d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;*

che, secondo l'art. 14, comma 11, del d.l. n. 201/2011, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo di gestione del servizio rifiuti solidi urbani e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio;

che, per l'articolo 4, del d.p.r. 158/1999, l'ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica il totale dei costi da coprire mediante la tariffa, secondo criteri razionali ed assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata delle utenze domestiche, prevista dal comma 17, dell'art. 14, del d.l. 201/2011;

che, per l'art. 8, del d.p.r. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa deve essere approvato il "*Piano finanziario*" di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

che, per l'art. 14, comma 9, del d.l. n. 201/2011, le tariffe dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

che, pertanto, l'individuazione delle tariffe, così come la definizione del riparto dei costi fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi individuati nei coefficienti di cui all'allegato 1) del d.p.r. 158/1999;

che, il predetto sistema presuntivo per la determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per il finanziamento del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012, n. 6208;

Ritenuto opportuno ripartire i costi fissi ed i costi variabili fra le utenze domestiche e non domestiche, secondo i criteri di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante di questa deliberazione;

Rilevato che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1), del d.p.r. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi, stabiliti dalle tabelle dello stesso decreto, allegate a questa deliberazione per farne parte integrante e sostanziale Sub C);

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art. 14, commi da 15 a 20, del d.l. n. 201/2011 e all'art. 13, del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sopra menzionato;

Considerato:

che, per l'art. 14, comma 24 – 27, del d.l. n. 201/2011 e l'art. 15, del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo è dovuto in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; la misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata in ragione del 50 per cento;

che, in base all'art. 14, comma 13, d.l. n. 201/2011, si applica la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal comune, modificabile in aumento, con deliberazione del consiglio comunale fino a 0,40 euro, anche gradualmente, in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;

che, in base all'art. 14, comma 21, del d.l. 201/2011, le agevolazioni previste per la tassa sui rifiuti si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Fidenza intende applicare la maggiorazione nella misura minima prevista dalla citata disposizione, in ragione di 0,30 euro per metro quadrato;

Visti:

- lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 72 del 9 dicembre 2003, esecutiva;
- il "*Regolamento unico delle entrate tributarie comunali*", approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 4 febbraio 2004 e successive modificazioni;

- il “Regolamento di contabilità”, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 10, del 28 febbraio 1997, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 39, del 4 settembre 2012;

Visto il parere favorevole, espresso il 21 marzo 2013, dalla Commissione Consiliare n. 1: Affari istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione uffici e servizi, Aziende ed Enti Partecipati, Unione Terre Verdiane;

Recepito il parere, espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente del settore “servizi finanziari e programmazione”, anche responsabile della gestione dei tributi comunali, secondo cui la “proposta di deliberazione è tecnicamente e contabilmente regolare”;

Con n. 11 voti favorevoli (Cantini Mario, Bergamaschi Fabio, Cavalli Vittorio, Patroni Enrico, Ambroggi Francesca, Bernazzoli Angelo, Sesenna Mirko, Comelli Ilaria, Aliani Luca, Toscani M. Alessandra, Cabassa Andrea), n. 10 voti contrari (Montanari Enrico, Toscani Luigi, Malvisi Davide, Ghisoni Francesco, Bacchini Roberto, Sartori Rita, Busani Alessandra, Cerri Giuseppe, Gambarini Francesca, Basile Vincenzo), palesi, presenti e votanti n. 21 consiglieri;

DELIBERA

1. **di approvare** il piano finanziario per il calcolo del costo di gestione del servizio per i rifiuti solidi urbani, redatto conformemente al d.p.r.158/1999, come previsto dall'art. 14, comma 9, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, allegato A) a questa deliberazione;
2. **di determinare per l'anno 2013** la seguente ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla T.A.R.E.S. sulle utenze domestiche	55,00%
Incidenza del gettito derivante dalla T.A.R.E.S. sulle utenze non domestiche	45,00%

3. **di determinare, per l'anno 2013**, le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (tares):

Per le utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
FASCIA A	1	0,59	38,47
FASCIA B	2	0,69	76,94
FASCIA C	3	0,77	98,58
FASCIA D	4	0,84	125,03
FASCIA E	5	0,91	156,29
FASCIA F	> 5	0,96	180,33

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Per le utenze non domestiche

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,38	0,45	0,83
2	Cinematografi e teatri	0,28	0,34	0,63
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,53	0,63	1,15

4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,77	0,93	1,70
5	Stabilimenti balneari	0,56	0,68	1,24
6	Esposizioni, autosaloni	0,40	0,49	0,89
7	Alberghi con ristorante	1,16	1,39	2,55
8	Alberghi senza ristorante	1,00	1,20	2,20
9	Case di cura e riposo	1,06	1,27	2,33
10	Ospedali	1,16	1,39	2,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,36	1,64	3,00
12	Banche ed istituti di credito	0,56	0,68	1,25
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13	1,36	2,49
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,37	1,65	3,02
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,75	0,90	1,65
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,58	1,89	3,47
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,21	1,45	2,67
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	0,93	1,70
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,02	1,23	2,26
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,61	0,74	1,35
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,77	0,92	1,69
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,23	6,30	11,54
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,56	5,49	10,05
24	Bar, caffè, pasticceria	4,82	5,79	10,61
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,49	3,00	5,49
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,30	2,77	5,07
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,74	8,11	14,85
28	Ipermercati di generi misti	2,41	2,90	5,30
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,62	5,56	10,19
30	Discoteche, night club	1,67	2,02	3,69

4. **di disporre, per l'anno 2013** le seguenti riduzioni della tariffa del tributo comunale sui rifiuti:

Fattispecie	Riduzione TA.R.E.S. 2013
Mancato svolgimento del servizio o effettuazione in violazione della disciplina di riferimento	80%
Locali produttivi di rifiuti assimilati, per le utenze riconducibili ad attività artigianali ed industriali, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (coefficiente variabile fino ad un massimo di)	30%
Zone esterne al perimetro di raccolta servito	60%
Locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	20%
Locali e fabbricati e aree di loro pertinenza adibiti a servizio di fondi rustici e di attività di agricoltura, allevamento di bestiame, silvicoltura, trasformazione dei loro prodotti	20%

Locali destinati ad asilo nido, a scuola materna, a scuola obbligatoria o superiore, di ogni ordine e grado, purché riconosciuti dallo Stato	100%
Locali adibiti all'esercizio delle liturgie di culti ammessi nello Stato	100%
Locali utilizzati per propria sede o per l'esercizio di attività statutarie dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale definite dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460	100%
Locali di proprietà comunale o dal comune detenuti a qualunque titolo, adibiti all'esercizio di funzioni, attività e servizi istituzionali e/o comunque da esso direttamente gestiti	100%
Locali destinati all'esercizio di funzioni giudiziarie, che il comune ha l'obbligo legale di allestire	100%
Locali detenuti o occupati dal comando provinciale dei Vigili del fuoco	100%

5. **di stabilire** che l'importo del tributo per i servizi indivisibili, di cui all'art. 14, comma 13, d.l. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 euro/metro quadrato;
6. **di dare atto** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura del 5%, fissata dall'Amministrazione Provinciale e deve essere calcolata sull'importo del tributo, escludendo l'importo della maggiorazione sui servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13, d.l. 201/2011;
7. **di dare atto** che, dal 1° gennaio 2013, è soppressa la tassa per i rifiuti solidi urbani (tarsu), compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA);
8. **di trasmettere** questa deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma dell'art. 52, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli (Cantini Mario, Bergamaschi Fabio, Cavalli Vittorio, Patroni Enrico, Ambroggi Francesca, Bernazzoli Angelo, Sesenna Mirko, Comelli Ilaria, Aliani Luca, Toscani M. Alessandra, Cabassa Andrea), n. 10 voti contrari (Montanari Enrico, Toscani Luigi, Malvisi Davide, Ghisoni Francesco, Bacchini Roberto, Sartori Rita, Busani Alessandra, Cerri Giuseppe, Gambarini Francesca, Basile Vincenzo), palesi, presenti e votanti n. 21 consiglieri;

DELIBERA

9. **di dichiarare**, con separata votazione, questa deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, c. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GAMBARINI FRANCESCA

IL SEGRETARIO GENERALE
IANNELLI ANGELA
